



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di TORINO

DECRETO SINDACALE N. 02/2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Il sottoscritto CANALE arch. Duilio, Sindaco pro tempore del Comune di Luserna San Giovanni,

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.L. 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05/03/2020, n. 13 con particolare riferimento all'art. 3;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*
- il D.P.C.M. 09/08/2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*
- la Direttiva n. 2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: *“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*
- la Circolare 04/03/2020, n. 1/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.”*;

SOTTOLINEATO in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 1, n. 6), del citato D.P.C.M. 11/03/2020 che recita: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”*;

RICHIAMATO il C.C.N.L. del COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995) NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI con particolare riferimento all'art. 1, rubricato "Servizi Pubblici essenziali";

RITENUTO indispensabile ed urgente, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni in ultimo citate e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

DATO ATTO che:

- in questo Comune non è ancora attiva la modalità di "lavoro agile" e i programmi, così come gli archivi non sono ancora gestiti in modalità *cloud computing*
- per l'attivazione di tale nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell'art. 1, comma 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020, risulta necessaria una ricognizione dell'attuale situazione dell'ente (competenze digitali del personale, disponibilità di attrezzature informatiche e telefoniche, dell'amministrazione o private, connessioni dati ecc.)
- l'ente, tanto per le dimensioni della sede municipale quanto per il numero limitato dei dipendenti in servizio, può garantire agevolmente la distanza di oltre un metro fra le postazioni di lavoro)
- sono state disposte, coerentemente al decreto di cui sopra, con la Direttiva Sindacale n. 1 del 10/03/2020 misure atte a contingentare e regolamentare l'accesso del pubblico agli uffici limitandolo alle urgenze ed alle pratiche non gestibili in remoto
- con Decreto Sindacale n. 01 in data 14/03/2020;

VISTA la FAQ "SPOSTAMENTI" della Presidenza del Consiglio dei Ministri (presente in data 13/03/2020) che, al primo periodo, afferma che "*È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.*";

VISTO l'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 che prevede:

- al comma 9: "*Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.*"
- al comma 10: "*L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.*"
- Al comma 14: "*In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.*"
- Al comma 15: "*In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.*";

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 tra Governo, CGIL, CISL e UIL;

RITENUTO indispensabile elaborare un orario di lavoro emergenziale che, impiegando tutti gli

strumenti previsti dalla flessibilità concretamente utilizzabili e la programmazione dei congedi ordinari con particolare riferimento a quelli non ancora goduti diversi da quelli relativi all'anno 2020:

- consenta di far fronte alle attività indifferibili e a quelle “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza”, come individuate nel presente provvedimento, tenuto conto del limitato numero di dipendenti dell'ente
- garantisca al personale la possibilità di operare mantenendo la distanza di oltre un metro fra le postazioni (di norma prevedendo una postazione attiva per locale);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 5 “Potere di organizzazione”) ed all'art. 52 “Disciplina delle mansioni”
- l'art. 2103 del codice civile;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 50, commi 4 e 7,
- il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

- 1) sono individuate le seguenti **attività indifferibili da rendere in presenza**:
 - a) attività della protezione civile
 - b) attività di vigilanza
 - c) attività urgenti dello stato civile, dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (dichiarazioni di nascita e morte, autorizzazioni di polizia mortuaria, inumazioni e tumulazioni di salme)
 - d) attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
 - e) attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
 - f) direzione o coordinamento delle predetta attività;
- 2) sono definite “*strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza*” ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020, ove non gestibili o non organizzabili con lavoro agile secondo le valutazioni dei Responsabili di Area o di Servizio:
 - a) approvvigionamento beni e servizi e adempimenti contabili e contrattuali correlati
 - b) gestione del personale
 - c) protocollazione, acquisizione e smistamento atti
 - d) attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
 - e) attività di comunicazione e informazione
 - f) gare, appalti e affidamenti
 - g) rendicontazioni e adempimenti di scadenze
 - h) pubblicazioni
 - i) telefonia e attività di centralino
 - j) attività di staff e segreteria
 - k) attività tecnica esterna, cimiteriale, di vigilanza;

l'elencazione è da considerarsi integrata da ogni altra attività che sia, di volta in volta, correlata all'emergenza stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti;
- 3) sono fatte salve disposizioni di altro organo o autorità, e ulteriori aggiornamenti, anche disposti in via operativa nell'ambito di gestione privatistica del rapporto di lavoro senza necessità di ulteriori provvedimenti;

- 4) le attività lavorative sono svolte nel rispetto delle prescrizioni di igiene di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020 e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali, e in particolare:
 - a) prevedendo, ove possibile, la presenza contemporanea di un unico lavoratore per locale
 - b) garantendo, in ogni caso, la distanza di almeno due metri tra ciascuna postazione di lavoro attiva in contemporanea ed un volume lordo per operatore presente di almeno trenta metri cubi;
- 5) i Responsabili di Area e di Servizio, con la supervisione del Segretario Generale che provvede direttamente per gli apicali, organizzano i contingenti di personale minimi di competenza per l'osservanza di quanto sopra, impiegando tutti gli strumenti previsti dalla flessibilità concretamente utilizzabili e ricorrendo alla fruizione delle ferie per come disposta dal D.P.C.M. 11/03/2020 e precedenti e regolata dalle scadenze imposte dal C.C.N.L. di comparto per la fruizione delle ferie pregresse;
- 6) i Responsabili di Area e di Servizio valutano, con il supporto dei servizi interni preposti e delle risorse tecnico/professionali esterne disponibili, la fattibilità tecnico-organizzativa del lavoro agile (in rapporto agli attuali programmi in uso presso l'ente, considerata l'assenza di *cloud*, nel massimo possibile rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza dei dati personali e in relazione alla disponibilità di connessione dati, attrezzature informatiche e telefoniche pubbliche o di proprietà dei lavoratori stessi);
- 7) in relazione alle necessità strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, sarà possibile richiamare immediatamente in servizio tutto il personale necessario; tale evenienza potrà riguardare il personale di qualunque ufficio o servizio, tenendo conto delle attività di supporto che potrebbero rendersi necessarie, anche in relazione alle disposizioni di protezione civile, per attività per altri uffici/servizi o attività diverse; tutto il personale è tenuto, pertanto, ad aggiornare i dati di contatto personali nei confronti del proprio Responsabile di Area o di Servizio e del Responsabile comunale di protezione civile per agevolare ogni comunicazione che fosse necessaria.

Li, 16 marzo 2020.

IL SINDACO
(Arch. Duilio CANALE)

firmato digitalmente